

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA Prot. 2013/ 0002645 del 24/01/2013

Fascicolo : 2013/i;1/1

Al Pro-Rettore delegato del Polo Scientifico-Didattico di Terni

Ai Presidi

Ai Direttori dei Dipartimenti e di Centri

Ai Presidenti dei Consigli di Corsi di Laurea

Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione

Ai Dirigenti

Ai Capi Area

Ai Capi Ufficio

A tutto il personale docente e ricercatore

A tutto il personale tecnico amministrativo

e p.c.

Al Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico-Didattico di Terni Ai Segretari Amm.vi dei Dipartimenti LORO SEDI

Oggetto: Anagrafe delle Prestazioni – adempimenti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012.

Visto quanto dispone l'art. 53, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,

Vista la circolare 5/11 del 25/03/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica rendeva nota l'istituzione di un nuovo sistema integrato relativo ai vari adempimenti delle pubbliche amministrazioni, tra i quali le comunicazioni riguardanti l'Anagrafe delle Prestazioni e le modifiche legate a tale sistema,

Vista la nota dirigenziale del 15/07/2011 prot. n. 0024471, trasmessa ai Responsabili delle Strutture ed ai Responsabili del procedimento dei consulenti/collaboratori esterni per le unità di inserimento – R.P.U.I.C.,

Vista la nota prot. n. 2012/0007390 del 13/03/2012, avente ad oggetto Anagrafe delle Prestazioni – adempimenti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 – Anno 2012.

si richiama l'attenzione delle SS.LL. Ill.me sul fatto che l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, sopra richiamato, è stato profondamente riformato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" –, in vigore

dal 28 novembre 2012.

A tale scopo si riporta, di seguito, il testo dell'art. 53 citato, evidenziando in corsivo le parti che sono state integrate o modificate dalla L. 190/2012.

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennalo 1957, n. 3. salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 22 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.



1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano

espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su 🗀 proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti

dalla legge o da altre fonti normative.

- 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
- I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate:

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

+39 075 5852045 Tel: +39 075 5855168 e-mail: concorsi@unipg.lt



f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

- 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi previa retribuiti a dipendenti pubblici autorizzazione senza 1a dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze,
- 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

i kiriki Kiri

+39 075 5852045

+39 075 5855168

e-mail: concorsi@unipg.it;

Tel:

Fax:



11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto: comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I



soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Si aggiunge che l'art. 1, comma 43, della L. 190/2012 dispone espressamente che le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L. 190 medesima.

Ciò premesso, si riepilogano le comunicazioni ed i termini legati agli adempimenti per l'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - PERLAPA ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012 in vigore dal 28 novembre 2012:

- ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE CHE, NELL'ESERCIZIO DELLA RISPETTIVA AUTONOMIA NEGOZIALE, CONFERISCONO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO:
 - entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le strutture dovranno trasmettere tramite PERLAPA gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente (I semestre dal 1 gennaio al 30 giugno; II semestre dal 1 luglio al 31 dicembre);
 - entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le strutture dovranno trasmettere tramite PERLAPA i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni, indipendentemente dal semestre di affidamento;
 - nel caso in cui i consulenti o collaboratori esterni siano dipendenti pubblici e la struttura eroghi direttamente i compensi ai propri consulenti o collaboratori esterni, la struttura dovrà comunicare all'amministrazione pubblica a cui il consulente/collaboratore appartiene il compenso al medesimo erogato nel termine di 15 giorni dall'erogazione dello stesso;



Tel:

Fax:

+39 075 5852045

+39 075 5855168

e-mail: concorsi@unipg.it



- ❖ ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN ORDINE AGLI INCARICHI AUTORIZZATI AI DIPENDENTI DELL'ATENEO:
 - entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli uffici
 competenti della Ripartizione del Personale dovranno trasmettere
 in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica Perla Pa
 comunicazione relativa agli incarichi autorizzati ai propri dipendenti,
 unitamente ad una relazione di accompagnamento che indichi i dati
 relativi:
 - alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
 - alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione,
 - ai criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
 - alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
 - alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
 - entro il 30 giugno di ogni anno, gli uffici competenti della Ripartizione del Personale dovranno trasmettere in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica - Perla Pa comunicazione relativa ai compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati ai propri dipendenti;
 - entro 15 giorni dall'erogazione del compenso a consulenti o
 collaboratori esterni che risultino essere dipendenti di altre pubbliche
 amministrazioni, gli uffici della Ripartizione Gestione Risorse
 Finanziarie, con riferimento ai compensi la cui erogazione rientra
 nelle rispettive competenze, dovranno procedere a comunicare alle
 amministrazioni di appartenenza il compenso erogato.

Si richiama l'attenzione del personale docente, ricercatore e del personale tecnico amministrativo e bibliotecario sulla nuova disposizione contenuta nell'art. 53, comma 7-bis, del D.lgs. 165/2001, sopra richiamato, che sancisce una nuova ipotesi di responsabilità per danno erariale nel caso di mancato versamento all'amministrazione di appartenenza di compensi erogati per incarichi non regolarmente autorizzati: questo Ateneo, ove si verifichino ipotesi di omesso versamento di compensi erogati per incarichi non regolarmente autorizzati, è tenuto ad informare dei fatti la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria per il seguito di competenza.

Si comunica che le strutture con autonomia negoziale non sono più tenute ad inoltrare alla Ripartizione del personale il cartaceo relativo agli adempimenti di rispettiva competenza.

Ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito www.perlapa.gov.it, dove, tra l'altro, è prevista anche una sezione di strumenti di autoapprendimento che illustrano come operare nei vari adempimenti.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Angela Maria LACAITA

Ripartizione del Personale

Palazzo Murena Plazza dell'Università 1 06123 Perugia

Area Procedure Selettive e Personale Docente Ufficio concorsi Tel: +39 075 5852045 Fax: +39 075 5855168 e-mail: concorsi@unipg.it